

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 79/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'11 dicembre 2008, ha adottato la seguente decisione:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Dr. Alessandro Luciano - Componenti; Dr. Raimondo Catania; Sig.ra Maria Mostallino – Segretario f.f..

- 1) **RICORSO A.C. FERALPI LONATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. D'ASTOLI GIANCARLO SEGUITO GARA FERALPI LONATO/CASTEL S. PIETRO DEL 23.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 26.11.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Feralpi Lonato di Lonato (Brescia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO A.S.D. LUPA FRASCATI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TIENGO FIM PABULO LUIZ SEGUITO GARA GUIDONIA/LUPA FRASCATI DEL 23.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 26.11.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Lupa Frascati di Frascati (Roma) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PIERVINCENZI GUIDO SEGUITO GARA GAETA/VITERBESE DEL 30.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Viterbese Calcio S.r.l. di Viterbo, riduce la sanzione della squalifica da 4 a 3 gare effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO A.C. SALO' AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ROSSI MASSIMILIANO INFLITTA SEGUITO GARA CASTEL S. PIETRO/SALÒ DEL 30.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Salò di Salò (Brescia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO S.S. REAL MONTECCHIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CAMPO MASSIMO SEGUITO GARA REAL MONTECCHIO/R.C. ANGOLANA DEL 30.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Real Montecchio A.S.D. di Montecchio (Pesaro e Urbino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DELL' A.S.D. CASOLI CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARAGLINO ANGELO SEGUITO GARA MACERATESE/CASOLI DEL 7.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 10.12.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Casoli di Casoli (Chieti) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Publicato in Roma l'11 dicembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete